

Area 3

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 2029 DEL 23/12/2022

Proposta di determina Nr. 2226 del 23/12/2022

OGGETTO: SETTORE 3.10 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA PISTE CICLOPEDONALI POLITICHE COMUNITARIE.
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI.
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. DI CUI AL D.LGS. 152/2006 E S.M.I DELLA VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. (ARTT. 5 E 22) DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI.
PARERE RESO IN QUALITÀ DI AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

VISTI il Decreto del Presidente della Provincia di Teramo n. 12 del 30/07/2021 con il quale si è individuato l'Ing. Francesco Ranieri quale soggetto da incaricare quale Dirigente Tecnico a tempo determinato dell'Area 3 e la successiva Determina Dirigenziale Area 1 n. 1077 del 30/07/2021 di assunzione dello stesso;

VISTA la nota prot. n. 47909 del 29/11/2022, acquisita al protocollo provinciale in data 29/11/2022 al n. 26300, inviata dal Comune di Roseto degli Abruzzi, con allegato il Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S. e la documentazione tecnica ed amministrativa relativi alla variante parziale alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. (artt. 5 e 22);

ESAMINATO il Rapporto Preliminare nel quale si individua, tra le Autorità con Competenza Ambientale interessate alla procedura, la Provincia di Teramo;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nel suddetto Rapporto Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;
- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

PRESO ATTO che la variante normativa riguarda gli articoli 5 e 22 delle NTA vigenti e interessa in particolar modo la zona B "Ristrutturazione e completamento". Le modifiche riguardano:

- la promozione della riqualificazione e rigenerazione urbana con interventi sugli edifici esistenti che prevedono la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, come definita dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001 e ss. mm. ii., che possono beneficiare della possibilità di incremento volumetrico riconosciuta dallo strumento urbanistico generale comunale nel rispetto delle prescrizioni in materia di distanze ed altezze stabilite da norme nazionali, fatta salva l'applicazione della deroga di cui all'art. 23-bis, comma 1-bis della L.R. 18/1983;
- la sopraelevazione fino a due piani e per un'altezza massima di 7,50 ml, di tutti gli edifici monopiano, viene consentita nei limiti della superficie occupata dal piano terra;
- la tamponature di portici, già permessa dalle N.T.A., riguarda solo i portici "legittimamente" esistenti;
- è ammesso l'accorpamento di un edificio di nuova costruzione ad un edificio esistente posizionato sul confine o a distanza inferiore al minimo stabilito dal Codice Civile nel rispetto dei disposti degli art. 874 e seguenti del Codice Civile e nel rispetto delle norme sismiche. In tutti i casi è consentita la fabbricazione fino all'altezza della costruzione esistente adiacente, senza necessità di autorizzazione del confinante. L'eventuale prosecuzione in sopraelevazione può avvenire solo con accordo registrato e trascritto valevole tra le parti, eredi ed aventi causa.

Le aree oggetto di variante sono tutte edificate e pienamente inserite nel contesto urbano, a prevalente carattere residenziale, che caratterizza sia le aree del capoluogo sia le aree dei centri minori. In sintesi, l'obiettivo della variante è quello di:

- recepire le disposizioni di cui alla Legge n. 55/2019 (cd. decreto sblocca cantieri), art. 5 "Norme in materia di rigenerazione urbana", comma 1, lettera b-bis), che recita: "le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9." (ossia esclusivamente nelle zone omogenee di tipo C);
- evitare il verificarsi di fenomeni di non utilizzo ed abbandono del patrimonio edilizio esistente in aree densamente urbanizzate;
- favorire i processi di rigenerazione urbana e contenimento del consumo di suolo, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione o strumenti attuativi funzionali a riconversione, recupero o rigenerazione;
- migliorare la qualità della vita delle persone tramite il riordino urbano e mediante la realizzazione di interventi mirati alla qualità architettonica;
- garantire la sostenibilità e l'efficienza ambientale, con particolare riguardo alla valorizzazione del paesaggio e al risparmio energetico negli edifici;
- incrementare la sicurezza sismica.

La proposta di variante normativa in esame:

- non amplia i perimetri delle aree edificabili;
- non produce aumento di carico urbanistico sia in termini di numero abitanti che in termini di dotazione di spazi non residenziali;
- non aumenta le volumetrie attualmente realizzabili.

CONSIDERATO che l'ambito di influenza sarà di livello comunale. Nel caso specifico trattasi di ambito estremamente puntuale e circoscritto a mera modifica di normativa tecnica che lascia immutato l'impianto originario del PRG. La variante normativa intende promuovere e agevolare gli interventi di rigenerazione urbana nel territorio comunale, con particolare riguardo alle aree destinate dal

PRG vigente come zone B. Il Comune di Roseto ha colto l'opportunità fornita dalla legislazione attraverso una proposta di modifica normativa riguardante l'incentivazione degli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale, l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso (purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari) e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti. Le aree interessate si inseriscono in un contesto prevalentemente residenziale, ben infrastrutturato e costituito prevalentemente da edifici da 3 / 4 piani al cui piano terra sono presenti anche attività commerciali o compatibili con la residenza;

VERIFICATO che, in relazione al vigente Piano Territoriale Provinciale, le aree in trattazione ricadono principalmente in zone classificate:

- B.2 insediamenti recenti consolidati;
- B.3 insediamenti recenti in via di consolidamento;
- B.5 insediamenti monofunzionali.

CONSIDERATO, altresì, che a livello di presumibili impatti della variante, si ha:

- non sono presenti ambiti a rischio idraulico, elettrodotti ed infrastrutture che generino fasce di rispetto, aziende a rischio di incidente rilevante e problemi ambientali particolari;
- la modifica normativa, essendo coerente con la pianificazione vigente, e quindi con la tipologia di attività attualmente insediabili, non produce incrementi del carico urbanistico. Pertanto, anche gli standard urbanistici rimangono invariati;
- nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione le pressioni generate sono quelle tipiche dei cantieri edili ed in particolare la generazione di polveri e rumori in fase di demolizione, la movimentazione di mezzi per il trasporto dei materiali e dei rifiuti;
- per le emissioni rumorose, dovranno essere rispettate le normative vigenti;

SOTTOLINEATO che, il Rapporto Preliminare, al termine della valutazione degli effetti sull'ambiente, la salute umana ed il patrimonio culturale, riporta una sintesi della valutazione condotta tenuto conto dei punti elencati all'interno dell'allegato I del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e precisamente:

- in quale misura il Piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse: la Variante intende modificare alcuni aspetti normativi di cui agli artt. 5 e 22 delle NTA
- in quale misura il Piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati: il Piano non influenza altri piani e programmi.
- la pertinenza del Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile: il Piano non rappresenta uno strumento di attuazione diretta delle politiche di sviluppo sostenibile di livello europeo e nazionale. Tuttavia, l'azione progettuale è orientata alla rigenerazione urbana degli ambiti edificati.
- problemi ambientali pertinenti il Piano: la variante non interessa ambiti in cui siano presenti problemi ambientali.
- rilevanza del Piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani connessi alla protezione delle acque): il Piano non rappresenta uno strumento di attuazione diretta della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti e carattere cumulativo degli impatti: le modifiche apportate dalla Variante rispetto alle previsioni del PRG vigente non comportano un incremento degli impatti nei confronti delle componenti ambientali indagate. È anzi prevedibile che le modifiche apportate dalla Variante abbiano un effetto positivo a livello locale in quanto finalizzate a favorire i processi di rigenerazione urbana e contenimento del consumo di suolo. Le pressioni generate da eventuali attività di demolizione e ricostruzione saranno contenute e temporanee;
- natura transfrontaliera degli impatti: gli impatti della Variante in esame non sono di natura transfrontaliera;

- rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti): non si ravvisano rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente determinati dall'attuazione della Variante;
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate): gli impatti sono confinati entro l'ambito di competenza e nelle aree immediatamente limitrofe. Le attività di cantiere genereranno pressioni temporanee nel contesto. Il beneficio a lungo termine di rigenerazione dell'ambito riguarda anche le aree limitrofe;
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa e impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale: l'area di indagine non rientra all'interno di Siti della Rete Natura 2000 e non ricade all'interno di aree protette ai sensi della L. 394/91. L'ambito risulta essere totalmente urbanizzato ed infrastrutturato, parzialmente in vincolo paesaggistico generato dai 300 m dalla linea di costa.

EVIDENZIATO che sarà, comunque, necessario verificare la conformità del piano con le previsioni e prescrizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ex art. 20 D.Lgs. 267/2000 per il quale dovrà prodursi, da parte del Comune di Roseto degli Abruzzi, apposito procedimento;

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. 28459 del 23/12/2022 nella quale si evidenzia che:

“esprimere, relativamente alla proposta di variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi per gli artt. 5 e 22, parere di NON ASSOGGETTABILITÀ alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ritenendo che le aree potenzialmente interessate ricadano in contesti prevalentemente residenziali e ben infrastrutturati, non interessati da vincoli paesaggistici. Inoltre, è complesso poter quantificare il numero di edifici che applicheranno la stessa visto che l'aumento di volumetria è circoscritta agli edifici che faranno ricorso alla demolizione e successiva ricostruzione.

Viene fatto salvo, comunque, il successivo parere di conformità con le previsioni e prescrizioni del vigente P.T.C.P., ex art. 20 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 L.R. 18/1983, di competenza di questo Ente con il quale si verificherà la rispondenza della norma al Piano provinciale.”;

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto a conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 23 del 28/07/2022 "Area 2 - Adozione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/000 e dell'art. 26, comma 2, dello Statuto provinciale";

VISTA la Delibera di Consiglio n. 24 del 28/07/2022 "Area 2 - Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/000";

RICHIAMATE:

- la delibera n. 29 dell'11/08/2022 "Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 e rispettivi elenchi annuali 2022. Approvazione";
- la delibera n. 31 dell'11/08/2022 "Area 2 - Bilancio e gestione delle risorse - Settore 1.1: Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 - Approvazione (artt. 170 e 174 TUEL)";
- la delibera n. 33 dell'11/08/2022 "Area 2 - Bilancio e gestione delle risorse. Approvazione definitiva del bilancio di previsione 2022/2024 e dei relativi allegati – artt. 162 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, art. 1 c. 55 della L. 56/2014";

DATTO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 414 del 25/03/2022 e comunicato agli uffici con nota circolare n.7277 del 25 marzo 2022;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 28459 del 23/12/2022, parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ritenendo che le aree potenzialmente interessate ricadano in contesti prevalentemente residenziali e ben infrastrutturati, non interessati da vincoli paesaggistici. Inoltre, è complesso poter quantificare il numero di edifici che applicheranno la stessa visto che l'aumento di volumetria è circoscritta agli edifici che faranno ricorso alla demolizione e successiva ricostruzione.

FARE SALVO il successivo parere di compatibilità con le previsioni e prescrizioni del vigente P.T.C.P., ex art. 20 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 L.R. 18/1983, di competenza di questo Ente, attraverso apposito procedimento promossa dal Comune di Montorio al Vomano.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

IL DIRIGENTE
Ranieri Francesco